Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 30 maggio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.320 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 136 DEL 30 MAGGIO 1969:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 32: **Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato 6 % 1967-1987 e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato 6 % 1968-1988, effettuate il 20 maggio 1969.

(4654)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 33: **« Carbocrom », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 maggio 1969. — **Immobiliare Unione Commercianti Milano, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 maggio 1969. — **Comune di Genova - Ripartizione debito e tesoro:** Obbligazioni « Città di Genova » 6 % 1959 sorteggiate l'8 maggio 1969. — **Fausto Carello e & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1969 (Prestito 1954). — **Fausto Carello & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1969 (Prestito 1958). — **Fausto Carello & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1969 (Prestito 1960). — **Fausto Carello & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1969 (Prestito 1961). — **G. Trione & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1969 (Prestito 1954). — **G. Trione & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1969 (Prestito 1956). — **C. L. Malesci & C., società per azioni, in Caselle Torinese:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1969. — **« Yatros Farmaceutici », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1969. — **« FIAT », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 6 % 1956-74 sorteggiate il 13 maggio 1969. — **Fabbrica cappelli di feltro Vanzina, società per azioni, in Pavia:** Obbligazioni sorteggiate il 23 aprile 1969. — **ENI - Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni 6 % 1965 II serie sorteggiate il 14 maggio 1969. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1980 sorteggiate il 12 maggio 1969. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni 7 % 1953-1973 sorteggiate il 12 maggio 1969. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni 7 % 1955-1975 sorteggiate il 12 maggio 1969. — **SO.DI. GAS - Società Distribuzione Gas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 aprile 1969. — **Officina Della Pergola, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 maggio 1969. — **Istituto Geografico De Agostini di Novara:** Obbligazioni sorteggiate l'8 maggio 1969. — **Comune di Napoli:** Obbligazioni del Prestito « Città di Napoli » 6 % sorteggiate il 20 maggio 1969. — **Cartiera dell'Adda, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 7 maggio 1969. — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % ex Vetrocoke, emissione 1949, sorteggiate il 21 maggio 1969. — **Italmobiliare, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 maggio 1969. — **Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio - F.I.A.M.M., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 maggio 1969 (1ª emissione). — **Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio - F.I.A.M.M., - società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 maggio 1969 (2ª emissione). — **S.N.I.A. Viscosa - Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1957-1975 sorteggiate il 26 maggio 1969. — **I.A.N.A. - Italo Americana Nuovi Alberghi, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1969. — **Società generale immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1969.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 maggio 1969, n. **240.**

Trattamento economico degli allievi dell'accademia della guardia di finanza e delle accademie militari dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli allievi dell'accademia della guardia di finanza, delle accademie militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e dell'accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è attribuito, a decorrere dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, un assegno giornaliero d'importo pari alla metà della paga iniziale lorda del finanziere in ferma volontaria, in sostituzione dell'indennità giornaliera di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1580, al primo comma dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1950, n. 877, ed al primo comma dell'articolo 8 della legge 9 giugno 1964, n. 405, che è soppressa.

Nelle disposizioni in cui ricorre la denominazione di indennità giornaliera, per gli allievi delle accademie di cui al precedente comma, deve intendersi sostituita a tale denominazione quella di assegno giornaliero.

Nella nuova misura dell'assegno restano assorbite le spese per l'acquisto di libri consigliati dal corpo insegnante per l'applicazione agli allievi dell'accademia militare dell'esercito dell'articolo 7 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

Art. 2.

Al maggior onere annuo di lire 303.397.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte:

per lire 25.500.000, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1968 e dei corrispondenti capitoli per quelli successivi;

per lire 242.200.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 2302 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1968 e dei corrispondenti capitoli per quelli successivi;

per lire 35.697.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1446 per lire 20.000.000, del capitolo 1473 per lire 10 milioni e del capitolo 1452 per lire 5.697.000 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1968 e dei corrispondenti capitoli per quelli successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1969

SARAGAT

RUMOR — REALE — RESTIVO
GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

LEGGE 26 maggio 1969, n. **241.**

Agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali.

Gli oneri derivanti dalle facilitazioni tariffarie per le elezioni comunali, provinciali e regionali saranno rimborsati a titolo specifico dal bilancio dello Stato alla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, secondo le norme stabilite dalla legge 29 novembre 1957, n. 1155.

Art. 2.

Le facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato previste dagli articoli 116 e 117 del sopra richiamato testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati sono estese anche ai viaggi via mare effettuati dagli elettori partecipanti alle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali con i mezzi delle società di navigazione concessionarie dei servizi da e per tutte le isole del territorio nazionale.

I noli introitati in meno dai vettore sono rimborsati dal Ministero dell'interno e fanno carico sugli stanziamenti del relativo stato di previsione per le spese elettorali.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1969

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO —
COLOMBO — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1969, n. **242**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 12 marzo 1968, n. 442;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 66. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

sociologia dell'educazione;
linguistica applicata;
docimologia;
psicologia scolastica.

Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente comma: « Lo studente che intende conseguire il diploma di laurea con valore abilitante all'insegnamento nella scuola media, deve, oltre agli insegnamenti fondamentali e ai complementari di cui al comma precedente, seguire al quarto anno e superare altri due esami complementari da scegliersi fra i seguenti: 1) psicologia; 2) psicologia dell'età evolutiva; 3) psicologia sociale; 4) sociologia dell'educazione; 5) linguistica applicata; 6) docimologia; 7) psicologia scolastica. La laurea abilitante si conseguirà soltanto dopo la frequenza del quinto anno di corso.

Art. 67. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

sociologia dell'educazione;
linguistica applicata;
docimologia;
psicologia scolastica.

Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, è aggiunto il seguente comma: « Lo studente che intende conseguire il diploma di laurea con valore abilitante all'insegnamento nella scuola media, deve, oltre agli insegnamenti fondamentali e ai complementari di cui al comma precedente, seguire al quarto anno e superare altri due esami complementari da scegliersi fra i seguenti: 1) psicologia; 2) psicologia dell'età evolutiva; 3) pedagogia speciale; 4) didattica; 5) psicologia sociale; 6) sociologia dell'educazione; 7) linguistica applicata; 8) docimologia; 9) psicologia scolastica ». La laurea abilitante si conseguirà soltanto dopo la frequenza del quinto anno di corso.

Art. 68. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

sociologia dell'educazione;
linguistica applicata;
docimologia;
psicologia scolastica.

Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, è aggiunto il seguente comma: « Lo studente che intende conseguire il diploma di laurea con valore abilitante all'insegnamento nella scuola media, deve, oltre agli insegnamenti fondamentali e ai complementari di cui al comma precedente, seguire al quarto anno e superare altri due esami complementari da scegliersi fra i seguenti: 1) psicologia; 2) psicologia dell'età evolutiva; 3) psicologia sociale; 4) sociologia dell'educazione; 5) linguistica applicata; 6) docimologia; 7) psicologia scolastica ». La laurea abilitante si conseguirà soltanto dopo la frequenza del quinto anno di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1969

SARAGAT

SULLO

Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 197. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969, n. **243**.

Inclusione parziale dell'abitato di Biccari, in provincia di Foggia, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 931 emesso nell'adunanza del 18 giugno 1968;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa, quello di Biccari, in provincia di Foggia, limitatamente alle zone del rione Giardini, di via Garofalo e fuori Porta Garofalo, come indicato in tinta gialla nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1969

SARAGAT

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 200. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1969, n. 244.

Inclusione dell'abitato di Colle d'Anchise, in provincia di Campobasso, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 1607 nell'adunanza del 19 novembre 1968;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Colle d'Anchise, in provincia di Campobasso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1969

SARAGAT

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 191. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1969, n. 245.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 29. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti quelli di:

economia monetaria;
economia internazionale.

Art. 32, relativo agli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio, è modificato nel senso che dopo il n. 6 è aggiunto il seguente:

7) istituto di politica economica e finanziaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1969

SARAGAT

SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 195. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. 246.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 194, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di perfezionamento in fisica — ad indirizzo didattico — presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Corso di perfezionamento in fisica
(ad indirizzo didattico)

Art. 195. — Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è istituito un corso di perfezionamento in fisica ad indirizzo didattico, il quale conduce al conseguimento di un attestato di perfezionamento in fisica ad indirizzo didattico.

Art. 196. — Al corso annuale di perfezionamento in fisica ad indirizzo didattico è titolo di ammissione qualunque laurea che, secondo le leggi vigenti, consenta l'insegnamento della fisica in qualche tipo di scuola secondaria. Della accettazione delle domande alla iscrizione al corso giudica il consiglio di facoltà su proposta del direttore del corso.

Art. 197. — Il corso si svolge presso l'istituto di fisica dell'Università di Modena ed ha la durata di un anno. Il direttore del corso è nominato di anno in anno dalla facoltà e può essere confermato.

Art. 198. — La tassa di iscrizione e le sopratasse vengono fissate uguali a quelle che si richiedono a uno studente iscritto per la laurea in fisica fuori corso di un anno.

Art. 199. — Il corso comprende i seguenti insegnamenti:

Critica dei fondamenti della fisica generale;
Complementi di fisica generale;
Didattica della fisica;
Storia della fisica;
Aggiornamento sugli sviluppi della fisica.

Esso consiste di lezioni teoriche ed esercitazioni; può mutuare insegnamenti della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ed eventualmente anche di altre facoltà su parere del consiglio di facoltà.

Art. 200. — Il profitto degli allievi è accertato dagli insegnanti durante il corso e mediante una prova finale d'esame al termine di esso.

Art. 201. — L'attestato di cui all'art. 195 verrà rilasciato a cura dell'Università di Modena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 193. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. **247**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 50, relativo alle norme concernenti gli esami per i corsi di laurea in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali e per il diploma di statistica e abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di diploma consiste nella preparazione e discussione di una dissertazione scritta. L'argomento della dissertazione scritta viene scelto dal candidato tra le materie fondamentali e complementari delle quali abbia superato gli esami.

L'esame di laurea consiste nella preparazione e discussione di una dissertazione scritta su di un argomento scelto dal candidato tra le materie fondamentali e complementari delle quali abbia superato gli esami.

Il tema della dissertazione scritta deve essere approvato dal preside, sentito il professore della materia.

Il tema della dissertazione scritta deve essere presentato sei mesi prima della sessione di laurea ».

Art. 230, relativo alle scuole di perfezionamento e di specializzazione istituite presso la facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali, è modificato nel senso che è aggiunta la seguente:

scuola di perfezionamento in statistica sanitaria.

Dopo l'art. 246 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione e all'ordinamento della scuola di perfezionamento in statistica sanitaria.

Scuola di perfezionamento in statistica sanitaria

Art. 247. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia ed i laureati in scienze statistiche e demografiche.

Art. 248. — La scuola di perfezionamento in statistica sanitaria ha la durata di due anni.

Art. 249. — L'ordine degli studi comprende insegnamenti comuni per tutti gli iscritti ed altri particolari rispettivamente per gli statistici e per i medici.

I corsi sono integrati da conferenze, da esercitazioni pratiche e da visite presso istituti e centri specializzati nella ricerca statistica.

Art. 250. — Sono materie comuni di insegnamento: 1) statistica sanitaria; 2) metodi statistici applicati alla biologia, alla medicina e alla farmacologia; 3) calcolo meccanografico ed elettronico; 4) statistica demografica e patologica; 5) statistica medica; 6) statistica dell'organizzazione igienico-sanitarià; 7) le rilevazioni statistiche nella sicurezza sociale; 8) epidemiologia della patologia umana; 9) sociologia sanitaria e sanità pubblica.

Sono materie di insegnamento per i medici: 1) elementi di metodologia statistica; 2) demografia; 3) nozioni di calcolo delle probabilità.

Sono materie di insegnamento per gli statistici: 1) elementi di biologia; 2) elementi di fisiologia; 3) elementi di patologia; 4) elementi di genetica.

Art. 251. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni al fine di ottenere l'attestato di frequenza per l'ammissione agli esami.

Art. 252. — Alla fine del corso degli studi gli iscritti, per conseguire il diploma in statistica sanitaria, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di statistica sanitaria, dinanzi ad una commissione costituita da insegnanti della scuola ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 194. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1969, n. **248.**

Riunificazione degli uffici di conciliazione con sede negli ex comuni di Intra e di Pallanza in un unico ufficio con sede nel comune di Verbania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 4 aprile 1939, n. 702, col quale i comuni di Intra e di Pallanza sono stati riuniti in un unico comune, con denominazione « Verbania »;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Verbania in data 6 luglio 1968, n. 119, con la quale si chiede la riunione dei distinti uffici di conciliazione di Intra e di Pallanza nell'unico ufficio di conciliazione di Verbania;

Uditi i pareri favorevoli del presidente della Corte di appello di Torino e del procuratore generale presso la stessa corte;

Visti gli articoli 20 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261 e 1 del relativo regolamento approvato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

I distinti uffici di conciliazione con sede negli ex comuni di Intra e di Pallanza sono riuniti nell'unico ufficio di conciliazione con sede nel comune di Verbania e con giurisdizione su tutto il territorio del comune medesimo.

Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1969

SARAGAT

GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 196. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1969, n. **249.**

Mutamento della denominazione del comune di Buonanotte in quella di « Montebello sul Sangro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Buonanotte (Chieti) in data 20 febbraio 1967, n. 2, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del comune stesso sia mutata in quella di « Montebello sul Sangro »;

Vista la deliberazione del consiglio provinciale di Chieti in data 10 aprile 1967, n. 62/14, con la quale detto consesso ha espresso il richiesto parere al riguardo;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Buonanotte, in provincia di Chieti, è mutata in quella di « Montebello sul Sangro ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1969

SARAGAT

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 192. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1969.

Circoscrizione territoriale del vice consolato di 2ª categoria in Khorramshahr (Iran).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1369, relativo all'istituzione del vice consolato di 2ª categoria in Khorramshahr (Iran);

Decreta:

Articolo unico.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di 2ª categoria in Khorramshahr (Iran), è così stabilita:

la regione del Kuzistan, il governatorato delle isole e dei porti del Golfo Persico, il Governatorato delle isole e dei porti del mare di Oman.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1969

p. *Il Ministro*: ZAGARI

(4611)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1969.

Competenza per materia del titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria in Khorramshahr (Iran).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Articolo unico.

Il titolare del vice consolato di 2ª categoria in Khorramshahr (Iran), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile limitatamente agli atti di nascita e di morte, pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

ricezione e trasmissione di atti dipendenti dalla apertura di successione in Italia;

atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni; di documenti da produrre in Italia;

rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata in Teheran;

compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

rilascio di autenticazioni da produrre in Italia;

rilascio di procure generali e speciali da produrre in Italia.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del predetto vice console onorario sono esercitate dall'ambasciata d'Italia in Teheran.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1969

p. *Il Ministro*: ZAGARI

(4641)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1969.

Circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di 2ª categoria in Guayaquil e Manta (Equatore).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1963, n. 977, relativo all'istituzione del consolato di 2ª categoria in Guayaquil (Equatore);

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, relativo all'istituzione della agenzia consolare di 2ª categoria in Manta (Equatore);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato di 2ª categoria in Guayaquil (Equatore), è così stabilita:

le provincie di Guayas, Los Rios, Bolivar, Cañar, Azuay, El Oro, Loya, Santiago, Zamora, arcipelago di Galapagos e Colon.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Manta (Equatore), è così stabilita:

la provincia di Manabi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1969

p. *Il Ministro*: ZAGARI

(4614)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1969.

Circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare di 2ª categoria in Thorshavn (Danimarca).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1962, n. 1577, relativo all'istituzione del vice consolato di 2ª categoria in Thorshavn (Danimarca);

Decreta:

Articolo unico.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di 2ª categoria in Thorshavn (Danimarca), è così stabilita: le isole Färöer.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1969

p. *Il Ministro*: ZAGARI

(4607)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1969.

Competenza per materia del titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria in Thorshavn (Danimarca).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Articolo unico.

Il titolare del vice consolato di 2ª categoria in Thorshavn (Danimarca) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

rilascio di certificati, vidimazioni e legalizzazioni;

compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del predetto vice console onorario sono esercitate dall'ambasciata d'Italia in Copenaghen.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1969

p. *Il Ministro*: ZAGARI

(4653)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1969.

Competenza per materia dei titolari degli uffici consolari di 2ª categoria in Norvegia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Art. 1.

Il titolare del consolato generale di 2ª categoria in Oslo (Norvegia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita tutti i poteri affidati alla autorità consolare che non siano esclusi per i funzionari onorari da norme di legge o di regolamento.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del predetto console onorario sono esercitate dall'ambasciata d'Italia in Oslo.

Art. 2.

I titolari dei vice consolati di 2ª categoria in Bergen, Stavanger e Trondheim (Norvegia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercitano le funzioni consolari relativamente a:

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni dei predetti vice consoli onorari sono esercitate dal consolato generale in Oslo qualora rientrino nella sua competenza.

Art. 3.

I titolari delle agenzie consolari di 2ª categoria in Fredrikstad, Tromsö e Hammerfest (Norvegia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercitano le funzioni consolari relativamente a:

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

Le funzioni escluse dalle attribuzioni dei predetti agenti consolari onorari sono esercitate dal consolato generale in Oslo, qualora rientrino nella sua competenza.

Art. 4.

I titolari delle agenzie consolari di 2ª categoria in Aalesund, Kristiansund e Svolvaer, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercitano le funzioni consolari relativamente a:

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni dei predetti agenti consolari onorari sono esercitate dal consolato generale in Oslo, qualora rientrino nella sua competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1969

p. *Il Ministro*: ZAGARI

(4642)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1969.

Circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di 2ª categoria in Norvegia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, relativo all'istituzione del consolato generale di 2ª categoria in Oslo e del vice consolato di 2ª categoria in Trondheim (Norvegia);

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 dicembre 1947, n. 1618, relativo all'istituzione del vice consolato di 2ª categoria in Bergen (Norvegia);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1960, n. 1878, relativo all'istituzione del vice consolato di 2ª categoria in Stavanger (Norvegia);

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105, del 5 maggio 1948, relativo alle istituzioni delle agenzie consolari di 2ª categoria in Fredrikstad, Aalesund, Kristiansund, Svolvaer, Tromsö e Hammerfest (Norvegia);

Decreta:

Articolo unico

Le circoscrizioni territoriali dei seguenti uffici consolari di 2ª categoria in Norvegia, sono così stabilite:

Consolato generale Oslo: tutto il territorio dello Stato non compreso nelle circoscrizioni territoriali degli altri uffici consolari esistenti nel Paese;

Vice consolato in Bergen: il distretto dello Hordaland;

Vice consolato in Stavanger: il distretto del Rogaland;

Vice consolato in Trondheim: il distretto del Sör-Trondelag;

Agenzia consolare in Fredrikstad: la provincia di Ostfold;

Agenzia consolare in Aalesund: la provincia di Sunnmöre;

Agenzia consolare in Kristiansund: la provincia di Nordmöre;

Agenzia consolare in Svolvaer: il circondario di Austvaagöy;

Agenzia consolare in Tromsö: la provincia di Troms;

Agenzia consolare in Hammerfest: la provincia del Finnmark.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1969

p. *Il Ministro*: ZAGARI

(4609)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1969.

Circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di 2ª categoria in Bolivia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1958, n. 147, relativo all'istituzione in La Paz (Bolivia) di un consolato di 2ª categoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1966, n. 1051, relativo all'istituzione del vice consolato di 2ª categoria in Sucre (Bolivia);

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, relativo all'istituzione delle agenzie consolari di 2ª categoria in Oruro e Tarija (Bolivia);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1952, n. 1340, relativo all'istituzione di un consolato di 2ª categoria in Cochabamba (Bolivia);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 1091, relativo all'istituzione in Santa Cruz (Bolivia) di un consolato di 2ª categoria;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato di 2ª categoria in La Paz (Bolivia), è così modificata:

il territorio dello Stato esclusi i dipartimenti di Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro e Tarija.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di 2ª categoria in Sucre (Bolivia), è così stabilita:

il dipartimento di Chuquisaca.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del consolato di 2ª categoria in Cochabamba (Bolivia), è così stabilita:

il dipartimento di Cochabamba.

Art. 4.

La circoscrizione territoriale del consolato di 2ª categoria in Santa Cruz (Bolivia), è così stabilita:

il dipartimento di Santa Cruz.

Art. 5.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Oruro (Bolivia), è così stabilita:

il dipartimento di Oruro.

Art. 6.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Tarija (Bolivia), è così stabilita:

il dipartimento di Tarija.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1969

p. *Il Ministro*: ZAGARI

(4613)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1969.

Competenza per materia dei titolari degli uffici consolari di 2ª categoria in Bolivia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Art. 1.

I titolari dei consolati di 2ª catégoria in La Paz, Cochabamba, Santa Cruz (Bolivia) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercitano le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

ricezione e trasmissione di atti dipendenti dalla apertura di successione in Italia;

atti conservativi, che non implichino disposizioni di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata in La Paz;

compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni dei predetti consoli onorari sono esercitate dall'ambasciata d'Italia in La Paz.

Art. 2.

Il titolare del vice consolato di 2ª categoria in Sucre (Bolivia) ed i titolari delle agenzie consolari di 2ª categoria in Oruro e Tarija (Bolivia) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercitano le funzioni consolari relativamente a:

atti conservativi, che non implichino disposizioni di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni dei predetti vice consoli onorari e agenti consolari onorari saranno esercitate dal consolato di 2ª categoria in La Paz qualora rientrino nella sua competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1969

p. *Il Ministro*: ZAGARI

(4645)

DECRETO PREFETTIZIO 8 marzo 1969.

Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Caserta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Ritenuta la necessità di procedere al rinnovo del consiglio provinciale di sanità essendo quello in carica scaduto per decorrenza di tempo;

Viste le designazioni degli enti interessati per quanto concerne i membri non di diritto;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità di Caserta, è costituito come segue:

Presidente:

il prefetto.

Componenti:

il medico provinciale;
il veterinario provinciale;
il presidente del tribunale di S. Maria C. Vetere;
l'ingegnere capo del genio civile;
il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
il capo dell'ispettorato del lavoro;
il direttore dell'ospedale militare di Caserta;
l'ufficiale sanitario del comune di Caserta;
il direttore della sezione micrografica del laboratorio d'igiene e profilassi;
il direttore della sezione chimica del laboratorio di igiene e profilassi;
Matrunola dott. Carmine, medico condotto;
Gasparin dott. Vittorio, presidente dell'ospedale civile di Caserta;
De Fanis dott. Luigi, direttore dell'ospedale civile di Caserta;
Ricciardi prof. dott. Salvatore, primario medico ospedaliero;
Pennisi prof. dott. Giancarlo, primario chirurgo ospedaliero;
Masella prof. dott. Tommaso, medico chirurgo;
Iodice dott. Luigi, medico chirurgo;
Tescione dott. Giuseppe, medico specialista in pediatria;
De Felice avv. Mario, esperto in materie amministrative;
Melorio ing. Michele, esperto in ingegneria sanitaria;
Tullio ing. Silvestri, esperto in urbanistica ed edilizia ospedaliera;
Papale dott. Salvatore, rappresentante dell'ordine dei medici;
Maciariello dott. Giovanni, rappresentante dell'ordine dei medici veterinari;
Rapetti Ines, rappresentante del collegio delle ostetriche;
Messore dott. Vincenzo, rappresentante dell'ordine dei farmacisti;
Bottiglieri dott. Ugo, rappresentante dell'INPS;
Zambrano dott. Mario, rappresentante dell'INAIL;
Cuccurullo dott. Michele, rappresentante dell'INAM.

I sunnominati membri del consiglio dureranno in carica tre anni.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dottor Gaetano Soviero, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Caserta, addì 8 marzo 1969

Il prefetto: LATTARI

(4588)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 10 maggio 1969 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Moacyr Moreira Martins Ferreira, console aggiunto del Brasile a Trieste.

(4670)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Gel A I »

L'esplosivo da mina denominato « Gel A I » che l'ing. Renato Sorlini intende fabbricare nello stabilimento della Società Pravisani esplosivi in Sequals (Pordenone), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(4561)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di immobili in Corigliano Calabro

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 13 maggio 1969, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di due fabbricati in Corigliano Calabro (Cosenza) non ancora censiti al nuovo catasto edilizio, nonchè del terreno sul quale sono ubicati, distinto al nuovo catasto terreni di Corigliano Calabro al foglio n. 31, mappale 19, della superficie di mq. 1340.

(4526)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4682)

Vacanza della seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, è vacante la seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica alla cui copertura la facoltà interessata intente provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facotà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4729)

Autorizzazione all'Università di Pavia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pavia n. 11147/1ª (1.14.6) del 31 marzo 1969, l'Università di Pavia è stata autorizzata ad accettare una donazione, disposta dalla Compagnia elettrotecnica Marconi di Milano, consistente nella somma di L. 3.000.000, per l'istituzione di una borsa di studio.

(4558)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° agosto 1968 al 31 agosto 1968, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1138/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esclusi i prodotti di cui alla voce n. 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.) ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 11.01 C	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,1 % in peso	6,344
	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,1 % in peso	3,994
	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	3,994
ex 11.01 D	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,8 % in peso	5,059
	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,8 % in peso	3,185

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 11.01 D *segue*	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2,3 % in peso	3,185
ex 11.01 E I	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso	6,621
	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1 % in peso	4,169
11.01 E II	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,5 %, in peso	4,169
11.01 H	Farina di miglio	3,753
11.01 K	Farina di sorgo o di durra	4,111
ex 11.02 A II	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	4,415
	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,415
ex 11.02 A III	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,1 % in peso	7,049
	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,1 % in peso	3,994
	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	3,994
ex 11.02 A IV	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore allo 0,1 %	5,621
	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %	4,497
	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore all'1,5 %	3,185
	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2,3 % in peso	3,185
ex 11.02 A V a 1	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso	6,621
ex 11.02 A V a 2	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1 % in peso	4,169
11.02 A V b	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,5 % in peso	4,169
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio	3,753
11.02 A IX	Semole e semolini di sorgo e di durra	4,111
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano) (1)	4,776
11.02 B II	Cereali mondati di segala (1)	4,415
11.02 B III	Cereali mondati d'orzo (1)	5,091
11.02 B IV a	Avena spuntata	3,185
ex 11.02 B IV b	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore allo 0,1 % (1)	4,997
	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 % (1)	4,060
	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore all'1,5 % (1)	3,185
	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2,3 % in peso (1)	3,185

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare delle restituzioni in di conto (u.c.) per 1((1 u.c. = lire italiane
11.02 B V	Cereali mondati di granturco (1)	4,169
11.02 B VII	Cereali mondati di miglio (1)	3,753
11.02 B VIII	Cereali mondati di sorgo e di durra (1)	4,111
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano) (2)	4,776
11.02 C II	Cereali perlati di segala (2)	4,415
ex 11.02 C III	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) (2)	8,615
	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1 % in peso (senza talco) (2)	6,266
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (2)	3,185
11.02 C V	Cereali perlati di granturco (2)	4,169
11.02 C VII	Cereali perlati di miglio (2)	3,753
11.02 C VIII	Cereali perlati di sorgo o di durra (2)	4,111
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano), non denaturati	4,776
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	4,415
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	3,994
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	3,185
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	4,169
11.02 D VII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di miglio	3,753
11.02 D VIII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di sorgo o di durra	4,111
ex 11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	4,776
	Fiocchi di frumento (grano), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,776
ex 11.02 E II	Fiocchi di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	4,415
	Fiocchi di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,415
ex 11.02 E III	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso	7,049
	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1 % ed inferiore od uguale al 2 % in peso	5,091
	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	3,994
	Fiocchi d'orzo, il cui contenuto in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore allo 0,9 % in peso	3,994
ex 11.02 E IV	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore allo 0,1 %	6,246
	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %	4,997
	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore all'1,5 % in peso	3,185
	Fiocchi d'avena, il cui contenuto in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2,3 % in peso	3,185
ex 11.02 E V	Fiocchi di granturco, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	4,169
	Fiocchi di granturco, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,169
ex 11.02 E VIII	Fiocchi di miglio, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	3,753
	Fiocchi di miglio, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	3,753

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 11.02 E IX	Fiocchi di sorgo o di durra, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	4,111
	Fiocchi di sorgo o di durra, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,111
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,171
11.02 F II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati . . .	1,022
11.07 A I a	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina . .	8,334
11.07 A I b	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	6,227
11.07 A II a	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	6,970
11.07 A II b	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	5,208
11.07 B	Malto torrefatto	6,070
11.08 A I	Amido di granturco	2,605
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	2,297
11.08 A IV	Fecola di patate	2,605
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	2,605
ex 11.09 A	Glutine e farina di glutine, non torrefatti, di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso	4,176
	Glutine e farina di glutine, non torrefatti, diversi da quelli di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 61 % in peso	3,236
17.02 B II a	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3,398
17.02 B II b	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più, di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,605
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca anche agglomerata	3,398
17.05 B II	Glucosio o sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca anche agglomerata	2,605
23.02 A I a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 35 % in peso	1,015
23.02 A I b 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1,015
23.02 A I b 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore al 45 % in peso	1,015
23.02 A II a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	1,015
23.02 A II b	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a	1,015

(1) Cereali mondati sono i chicchi di cereali nudi ai quali è stata tolta parte del pericarpo oppure i chicchi di cereali vestiti ai quali sono state tolte le pule che aderiscono strettamente al pericarpo — ad esempio per l'orzo vestito — oppure che avvolgono il pericarpo in modo tale da non poter essere tolte mediante battitura o in altro modo (come per l'avena).
Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'Allegato III del Regolamento comunitario n. 684/68.
(2) Cereali perlati, principalmente di orzo, sono i cereali di spessore uniforme completamente privi di pule, pericarpo ed embrione, per la maggior parte privi del tegumento seminale e dello stato aleuronico, di forma arrotondata da ogni parte.
Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'Allegato III del Regolamento comunitario n. 684/68.

(2243)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 26 febbraio 1968 al 3 marzo 1968

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	1.576	3.851
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	15.507	13.400	14.507	15.507	17.155	41.871
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.797	3.656	1.504	7.797	7.139	21.921
	16	2. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13 %	4.125	938	2.660	4.125	4.658	24.296
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.045	938	2.045	3.045	4.693	26.871
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.749	938	1.307	1.749	4.735	29.961
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.101	938	938	1.101	4.756	31.506
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	938	989	938	938	4.777	33.051
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	938	1.210	938	938	4.868	39.746
	24	8. superiore al 43 %	938	1.686	938	938	5.064	54.166
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.187	zero	1.722	3.187	3.720	20.546
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.107	zero	1.107	2.107	3.755	23.121
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	811	zero	369	811	3.797	26.211
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	163	zero	zero	163	3.818	27.756
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	zero	51	zero	zero	3.839	29.301
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	272	zero	zero	3.930	35.996
	35	7. superiore al 43 %	zero	748	zero	zero	4.126	50.416

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	6.984
	41	2. altri (*m*)	6.859	2.718	566	6.859	6.201	18.171
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse.						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	2.851	7.276	zero	6.437	3.765	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	2.851	7.276	zero	6.437	4.569	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.049	39.641
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	3.482	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*d*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 % (*s*)	15.507	13.400	14.507	15.507	17.155	27.500
	73	2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 % (*s*)	15.507	13.400	14.507	15.507	17.155	30.000
	75	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 % (*s*)	15.507	13.400	14.507	15.507	17.155	31.875
	78	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 % (*s*)	15.507	13.400	14.507	15.507	17.155	33.125
	48	b. altri	15.507	13.400	14.507	15.507	17.155	41.871
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.187 (*g*)	zero (*g*)	1.722 (*g*)	3.187 (*g*)	3.720 (*g*)	20.546 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.107 (*g*)	zero (*g*)	1.107 (*g*)	2.107 (*g*)	3.755 (*g*)	23.121 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	811 (*g*)	zero (*g*)	369 (*g*)	811 (*g*)	3.797 (*g*)	26.211 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	163 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	163 (*g*)	3.818 (*g*)	27.756 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	zero (*g*)	51 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	3.839 (*g*)	29.301 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	272 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	3.930 (*g*)	35.996 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	748 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	4.126 (*g*)	50.416 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.859 (*g*)	2.718 (*g*)	566 (*g*)	6.859 (*g*)	6.201 (*g*)	18.171 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	2.664	1.509	983	2.664	9.949	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.174	44.641
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	6.607	72.390

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*t*):						
		I. in forme standard (*o*) e di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C. . . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato, di un peso netto uguale o superiore a 450 gr ed un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	08 37	1. uguale o superiore a 135,5 U.C. ed inferiore a 160 U.C. .	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	11 33	2 uguale o superiore a 160 U.C. . . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca . . .	zero	zero	zero	zero	zero	32.112
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.197
	02 31 57	II Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.197
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano) . . .	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	zero	zero	zero	36.758
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	32.112 (*l*)	zero	32.112 (*l*)	zero	32.112 (*l*)	32.112
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	32.112

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comtè, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel-e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47% e inferiore o pari al 62% in peso della materia non grassa	zero	7.270	zero	zero	5.232 (i)	32.996
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	3.599	zero	zero	5.058 (i)	15.308
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero (i)	17.171
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carrè de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Kase, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
		VIII. Latticini ed altri:						
	ex 17 ex 20 ex 23 ex 36	a. in imballaggi di contenuto netto di 250 gr o meno ed aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 32 %	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
	ex 17 ex 20 ex 23 ex 36	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.626 (r)
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (f) di un valore franco frontiera (p) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette (u)	2.188	6.859	2.188	2.188	5.596 (i)	18.750
	76 88	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56 % (u)	2.188	6.859	2.188	2.188	5.596 (i)	19.375
	78 91	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette (u)	2.188	6.859	2.188	2.188	5.596 (i)	21.875
	82 94	II. altri	2.188	6.859	2.188	2.188	5.596 (i)	35.162
17.02 -A		Lattosio e sciroppo di lattosio (a):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.513
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.513

NOTE

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per *latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti* da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) *in scatole circolari* o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U.C. per provenienze dai Paesi terzi.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, *nella colonna corrispondente della Tabella;*

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C. per i Paesi C.E.E.;

— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U.C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».

« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».

« Keine Interventionsware ».

« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti *annotazioni*, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D.D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi
Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore.

(*q*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:

— la denominazione del formaggio;

— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;

— l'imballatore *responsabile;*

— il nome del Paese d'origine del formaggio.

(*r*) In aggiunta al prelievo è dovuto un importo supplementare di lire 78.125 per quintale netto.

(*s*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi della voce 04.02-B-I-b (statistica 48).

(*t*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di *tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi,* rispettivamente:

— della voce 04.04-E-II (statistiche 15, 41) se trattasi di formaggi Emmental, Gruyère e Sbrinz;

— della voce 04.04-E-IV (statistica 48) se trattasi di formaggio Appenzell.

(*u*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-F-II (statistiche 82, 94).

(12241)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 100

Corso dei cambi del 29 maggio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,16	129 —	628,28	629,12	629,05	629,16	629,18	629,12	629,16	629,20
$ Can.	583,45	583,25	583 —	583,35	582,60	583,40	583,35	583,35	583,40	583,50
Fr. Sv.	145,40	145,25	145,20	145,255	145,20	145,31	145,22	145,255	145,31	145,30
Kr. D.	83,67	83,60	83,60	83,585	83,55	83,68	83,58	83,585	83,68	83,67
Kr. N.	88,18	88,10	88,20	88,13	88,20	88,16	88,13	88,13	88,16	88,15
Kr. Sv.	121,82	121,80	121,85	121,79	121,50	121,87	121,81	121,79	121,87	121,80
Fol.	172,66	172,60	172,65	172,57	172,70	172,68	172,59	172,57	172,68	172,60
Fr. B.	12,55	12,565	12,57	12,5590	12,55	12,57	12,565	12,5590	12,57	12,55
Franco francese	126,70	126,50	126,60	126,51	126,55	126,70	126,55	126,51	126,70	126,55
Lst.	1504,20	1502,50	1503,30	1502,70	1502,25	1504,25	1502,90	1502,70	1504,25	1503 —
Dm occ.	157,23	157,20	157,25	157,235	157,10	157,25	157,23	157,235	157,25	157,25
Scell. Austr.	24,28	24,30	24,32	24,315	24,25	24,31	24,3125	24,315	24,31	24,31
Escudo Port.	22,07	22,05	22,09	22,075	22,12	22,07	22,08	22,075	22,07	22,08
Peseta Sp.	8,99	9 —	9,01	8,9860	9 —	8,99	8,985	8,985	8,99	8,99

Media dei titoli del 29 maggio 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,625
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,40
» 5 % (Ricostruzione)	98,60
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,10
» 5 % (Città di Trieste)	96,35
» 5 % (Beni Esteri)	96,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	101,275
» » » »	100,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,40
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 maggio 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	629,15
1 Dollaro canadese	583,35
1 Franco svizzero	145,237
1 Corona danese	83,582
1 Corona norvegese	88,13
1 Corona svedese	121,80
1 Fiorino olandese	172,58
1 Franco belga	12,562
1 Franco francese	126,53
1 Lira sterlina	1502,80
1 Marco germanico	157,232
1 Scellino austriaco	24,314
1 Escudo Port.	22,077
1 Peseta Sp.	8,985

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di un membro del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Pietro Capofiume, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Pietro Capofiume, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 28 aprile 1969 che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di San Pietro Capofiume, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Pietro Capofiume (Bologna), secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Visto il proprio provvedimento 30 aprile 1969, con il quale il sig. Antonino Roda è stato nominato membro del comitato di sorveglianza, previsto dall'art. 58 del ripetuto regio decreto-legge n. 375, della menzionata Cassa rurale ed artigiana di San Pietro Capofiume;

Considerato che il medesimo non ha accettato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla integrazione del comitato predetto;

Dispone:

Il dott. Giancarlo Chiari è nominato membro del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Pietro Capofiume, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Pietro Capofiume (Bologna).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1969

Il Governatore: CARLI

(4630)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei candidati idonei al concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 23 gennaio 1968, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1968, registro n. 4 Difesa - Personale militare, foglio n. 344;

Visto il decreto ministeriale in data 5 giugno 1968, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1968, registro n. 19 Difesa - Personale militare, foglio n. 314;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

Specialità aeronautici

1.	Mancini Franco	punti 854,2
2.	Lenzi Mauro	» 846 —
3.	Lamarca Pietro	» 814,5
4.	Crespi Floriano	» 798,5
5.	Belladonna Roberto	» 795,9
6.	Renzini Giovanni	» 791,2
7.	Re Paolo	» 777,8
8.	Steni Gianni	» 770,7
9.	Lucchesi Alessandro	» 765 —
10.	Zavagno Ario Lucio	» 745,8
11.	Sadori Nando	» 745,5
12.	Battisti Giorgio	» 730,8
13.	Cecchi Giovanni	» 729,7
14.	Basso Dino	» 728,2
15.	Lenzi Francesco	» 723 —
16.	Fagiolini Enrico	» 721,4
17.	Restivo Cosimo	» 714,8
18.	Giulianelli Sandro	» 712 —
19.	Caiterzi Gabriele	» 694,4
20.	Tremolanti Paolo	» 674 —
21.	Pieve Giacomo	» 655,2
22.	Marroni Sergio	» 651,8
23.	Liscoz Antonio	» 639,2

Specialità armamento

1.	Biconne Giovanni	punti 729,4
2.	Pieralisi Maurizio	» 707,8
3.	Ciancio Agazio	» 705,8
4.	Puri Alessandro	» 673,5
5.	Mercandelli Giuliano	» 643,3

Specialità elettronici

1.	De Micheli Marino	punti 879,5
2.	Crescenzi Marcello	» 857,6
3.	De Dominicis Giuseppe	» 841,1
4.	Casuccio Claudio	» 838,3
5.	Pancani Roberto, nato il 25 settembre 1930	» 837,5
6.	Stopponi Elio, nato il 14 settembre 1942	» 837,5
7.	Martorelli Manlio	» 828,5
8.	Casolini Enzo	» 824,9
9.	Frezzini Rolando	» 822,8
10.	Snidero Carlo Secondo	» 818,5
11.	Paternò Giovanni	» 814,5
12.	Pascucci Angelo	» 810,65
13.	Quattrone Giuseppe	» 808,4
14.	Fedeli Giorgio	» 775,9
15.	Colombini Mario	» 774,3
16.	Moroncelli Luigino	punti 767,9
17.	Pascucci Antonio	» 751,8
18.	Amendola Angelo	» 750,8
19.	Pavoni Piergiorgio	» 749,3
20.	Cenciarelli Mauro	» 738,6
21.	Cinque Edmondo	» 720,2
22.	Fracassi Franco	» 718,5
23.	Lelli Francesco	» 718,3
24.	De Marchi Arnaldo	» 717,5
25.	Pinca Franco	» 692,8

Specialità elettricisti

1.	Deroma Francesco	punti 878,5
2.	Cesetti Osvaldo	» 846 —
3.	Caprari Giancarlo	» 838,6
4.	Giordano Alfredo	» 793,5
5.	Santagati Egidio	» 743,8
6.	Conti Alberto	» 740,4

Specialità automobilisti

1.	Di Milia Italo	punti 840,3
2.	Vigliarolo Franco	» 804,3
3.	Clementi Giampaolo	» 696,8

Specialità edili

1.	Malandra Carmine	punti 830,3
2.	Carpitella Marco	» 817 —
3.	Firrarello Santo	» 814 —
4.	Gonnella Vito	» 781,8
5.	Caporuscio Giovanni	» 775 —
6.	Iacono Pietro	» 763,3
7.	Zanello Giuseppe	» 759,6
8.	Barbieri Pietro	» 749,8
9.	Guidi Achille	» 747,3
10.	Paoletti Maurizio	» 702,5
11.	Agresta Leonardo	» 689,4
12.	Marchesini Sergio	» 674,5
13.	Feleppa Corrado	» 635,8

Specialità geofisici

1.	Rizza Salvatore	punti 825,3
2.	Caressa Giancarlo	» 809 —
3.	Amadori Mario	» 764,5
4.	Noia Francesco	» 727,5
5.	Varlese Rodolfo	» 709 —
6.	Cannizzaro Ignazio	» 663,5

Specialità assistenti di laboratorio

1.	Romeo Giovanni	punti 857,9
2.	Di Carlo Nino Battista	» 673,6

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 aprile 1969

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1969
Registro n. 12 *Difesa, foglio n.* 133

(4656)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione di nove commissioni giudicatrici di concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 16 maggio 1968, con il quale sono stati banditi i concorsi a trecentocinquantuno posti di professore aggregato;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 16 maggio 1968, con il quale sono stati banditi i concorsi a tredici posti di professore aggregato;

Vista l'ordinanza ministeriale 7 giugno 1968, modificata con decreto ministeriale 15 luglio 1968, concernente le disposizioni per la costituzione, per elezione e sorteggio, delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati istituiti con decreto ministeriale 27 giugno 1967;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 31 agosto 1968, con il quale sono stati banditi i concorsi a cinque posti di professore aggregato;

Sentito il parere espresso dalla sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione in data 6 ottobre 1967, 13 dicembre 1967 e 24 aprile 1968, in merito alla composizione dei collegi elettorali per la designazione dei membri delle commissioni giudicatrici per i concorsi sopra menzionati;

Visto il risultato dello spoglio delle votazioni e l'esito dei sorteggi comunicati dal presidente della commissione incaricata delle operazioni di scrutinio e di sorteggio per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sopra menzionati;

Considerato che i professori eletti che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori che seguono nell'ordine dello scrutinio delle votazioni;

Considerato che i professori designati per sorteggio che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori designati nei sorteggi suppletivi di cui all'art. 17 della citata ordinanza ministeriale 7 giugno 1968;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore aggregato.

B - 8

concorso a un posto per il gruppo « Economico politico » presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Palermo:

Frisella Vella prof. Giuseppe, Università di Palermo;
Capodaglio prof. Giulio, Università di Bologna;
Tofani prof. Mario, Università di Firenze;
Demarco prof. Domenico, Università di Napoli;
Demaria prof. Giovanni, Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano.

D - 41

concorso a due posti per il gruppo « Patologico » presso la facoltà di medicina e chirurgia delle Università di Padova e Parma:

Aloisi prof. Massimiliano, Università di Padova;
Rezzesi prof. Francesco, Università di Parma;
Meloni prof. Giovanni Antonio, Università di Padova;
Salvatore prof. Gaetano, Università di Napoli;
La Placa prof. Michele, Università di Bologna;
Califano prof. Luigi, Università di Napoli;
Romanzi prof. Carmine, Università di Genova.

D - 69

concorso a due posti per il gruppo « Biochimico-fisiologico » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova:

Siliprandi prof. Noris, Università di Padova;
Cerletti prof. Paolo, Università di Milano;
Ruffo prof. Alfredo, Università di Pavia;
Cedrangolo prof. Francesco, Università di Napoli;
Rossi Fanelli prof. Alessandro, Università di Roma;
Rindi prof. Gianguido, Università di Pavia;
Bargoni prof. Eleonora, Università di Sassari.

E - 6

concorso a un posto per il gruppo « Meccanica razionale » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna:

Graffi prof. Dario, Università di Bologna;
Pignedoli prof. Antonio, Università di Bologna;
Caprioli prof. Luigi, Università di Parma;
Sobrero prof. Luigi, Università di Trieste;
Quilghini prof. Demore, Università di Firenze.

E - 21

concorso a un posto per il gruppo « Astronomia » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze:

Rosino prof. Leonida, Università di Padova;
Righini prof. Guglielmo, Università di Firenze;
Mannino prof. Giuseppe, Università di Bologna;
Gratton prof. Livio, Università di Roma;
Fracastoro prof. Mario Girolamo, Università di Torino.

E - 84

concorso a un posto per il gruppo « Fisica sperimentale » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino:

Wataghin prof. Gleb, Università di Torino;
Deaglio prof. Romolo, Università di Torino;
Ceolin-Baldo prof. Massimilla, Università di Padova;
Franzinetti prof. Carlo, Università di Torino;
Gratton prof. Livio, Università di Roma.

H - 8

concorso a un posto per il gruppo « Fisica del reattore » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna:

Clementel prof. Ezio, Università di Bologna;
Bassi prof. Pietro, Università di Bologna;
Sciuti prof. Sebastiano, Università di Roma;
Amaldi prof. Edoardo, Università di Roma;
Milone prof. Carmelo, Università di Catania.

H - 15

concorso a un posto per il gruppo « Controlli automatici » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Genova:

Volta prof. Ezio, Università di Genova;
Belardinelli prof. Enzo, Università di Bologna;
Astuni prof. Enrico, Università di Genova;
Dadda prof. Luigi, Politecnico di Milano;
Piglione prof. Luigi, Politecnico di Torino.

H - 57

concorso a un posto per il gruppo « Impianti nucleari » presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino:

Silvestri prof. Mario, Politecnico di Milano;
Arneodo prof. Carlo, Politecnico di Torino;
Castagnoli prof. Carlo, Università di Torino;
Salvini prof. Giorgio, Università di Roma;
Guerriero prof. Luciano, Università di Bari.

Art. 2.

I candidati che hanno fatto pervenire al Ministero, entro il termine stabilito dal bando di concorso, la domanda di partecipazione e una serie delle pubblicazioni, sono tenuti a inviare, a ciascun componente la commissione giudicatrice, una serie delle pubblicazioni già inoltrate al Ministero, insieme con una copia del « curriculum », dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni già allegati alla domanda.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

La spesa, per presumibili L. 2.700.000 (duemilionisettecentomila) complessive, farà carico al cap. 2358 del bilancio di questo Ministro, per il corrente anno finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1969

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1969
Registro n. 39 Pubblica istruzione, foglio n. 158

(4717)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Autorizzazione ad assumere candidati idonei dell'ultimo concorso pubblico compartimentale a seicento posti di operaio qualificato in prova.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 12 novembre 1968, n. 1203, che al secondo comma dà facoltà di disporre, entro due anni, l'assunzione degli idonei dell'ultimo concorso bandito per ciascuna qualifica;

Visto il concorso pubblico a seicento posti di operaio in prova indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12816, registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1967, registro n. 51 Bilancio trasporti, foglio n. 265;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./22622 del 7 febbraio 1969;

Decreta:

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata, previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, ad assumere, oltre alle aliquote dei vincitori assegnati a ciascun compartimento ed oltre al 40% degli idonei già autorizzato per il compartimento di Firenze, come operai in prova, millecinquantuno idonei del concorso citato nelle premesse, secondo i quantitativi e le provenienze concorsuali a fianco di ciascun compartimento indicati:

Compartimento di Torino: n. 93 da Torino;
Compartimento di Milano: n. 168 da Milano;
Comportamento di Verona: n. 27 di Verona;
Compartimento di Venezia: n. 61 da Verona;
Compartimento di Trieste: n. 27 da Verona;
Compartimento di Genova: n. 19 da Torino;
Compartimento di Bologna: n. 120 da Bologna;
Compartimento di Firenze: n. 44 da Firenze;
Compartimento di Ancona: n. 136 da Firenze;
Compartimento di Roma: n. 69 da Roma;
Compartimento di Napoli: n. 96 da Napoli;
Compartimento di Bari: n. 17 da Reggio Calabria;
Compartimento di Reggio Calabria: n. 109 da Reggio Calabria;
Compartimento di Palermo: n. 56 da Palermo;
Compartimento di Cagliari: n. 6 da Cagliari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1969

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1969
Registro n. 53 Ferrovie, foglio n. 162

(4508)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERNI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2979 in data 31 luglio 1968, il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed es a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Tern 30 novembre 1967;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della c missione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sa dalla prefettura di Terni, dall'ordine provinciale dei medic Terni e dalle amministrazioni interessate;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 c bre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di me condotto vacanti nella provincia di Terni alla data del 30 vembre 1967, è costituita come segue:

Presidente:

De Silva dott. Alfonso, ispettore generale del Minis della sanità.

Componenti:

Marceca dott. Ignazio, medico provinciale capo, tito dell'ufficio di Perugia;

Menna dott. Eros, vice prefetto ispettore della prefe di Terni;

Pauselli prof. Aldo, primario urologo dell'ospedale c di Terni;

Chirico prof. Giuseppe, primario medico dell'ospedale le di Amelia;

Tei dott. Giorgio, medico condotto.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal consig del Ministero della sanità dottoressa Mirella Cipolletta.

La commissione inizierà i propri lavori non prima che trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto r *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà sede presso l'ospe civile « S. Maria » di Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Uffi* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provinci Terni, nonchè per otto giorni consecutivi, all'albo di qu ufficio, della prefettura di Terni e dei comuni interessati.

Terni, addì 13 maggio 1969

Il Medico provinciale

(4563)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redatto*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.